

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ORONZO REALE**

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE **ZANIBELLI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229)	105
PRESIDENTE	105, 106, 107, 108, 109, 112 113, 114, 115, 116, 117, 118
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	109, 112, 114, 115
BOLLATI	109
CASTELLI	108, 109, 111, 112, 113, 118
COCCIA	109, 115, 116, 117
DI NARDO	116
GRAMEGNA	107, 109, 115, 117
MICHELI PIETRO	108
MUSOTTO	109, 115
PADULA, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	106, 107, 108, 109, 111 112, 113, 114, 115, 116, 117
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	106, 107, 109 112, 113, 116
REALE ORONZO	117
RIELA	106, 111, 117
SABBATINI	116

La seduta comincia alle 11,10.

STEFANELLI, *Segretario della IV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la provvidenza e l'assistenza forense (229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 1° agosto scorso sono stati discussi i primi tre articoli della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La pensione di invalidità conseguente ad infortunio non è concessa o, se è stata con-

cessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Agli effetti del precedente comma non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore » (4. 2);

Al secondo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al precedente comma, che abbia diritto alla surroga » (4. 3).

RIELA. L'articolo 4 prevede che la pensione di invalidità, conseguente ad infortunio, non è concessa o, se è stata concessa, è revocata, qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

Si può dare il caso che l'iscritto alla Cassa nazionale degli avvocati stipuli, collateralmente a questa iscrizione, un contratto con un'assicurazione privata e che in caso di infortunio abbia diritto ad un risarcimento. Con l'emendamento 4. 2 proponiamo che non si tenga conto, ai fini dell'articolo 4 - primo comma - del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortunio, stipulata da un avvocato o da un procuratore. Desideriamo chiarire che questa questione è molto sentita da coloro i quali esercitano la professione forense, tanto è vero che è stata sollevata davanti alla Corte costituzionale un'eccezione di incostituzionalità rispetto all'iscrizione obbligatoria alla Cassa nazionale avvocati e procuratori legali. Si è ritenuto infatti che la Cassa - come viene sostenuto da più parti - non garantisca il professionista per il futuro e quindi lo stesso ab-

bia il diritto di contrarre un'assicurazione con una compagnia privata.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata quell'eccezione e ha respinto l'istanza del professionista che aveva intentato la causa. Attualmente però ci sono degli iscritti alla Cassa nazionale forense che continuano a stipulare dei contratti con le compagnie assicuratrici. Ebbene, l'emendamento che io sto illustrando vuole rendere giustizia a coloro i quali si sobbarcano a questo onere. A parte il fatto che queste iniziative, che vengono assunte da più parti, costituiscono una ulteriore dimostrazione dell'inefficienza della Cassa, desideriamo che si salvaguardino questi diritti. Insomma, vogliamo che nel caso in cui il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, vi siano determinate conseguenze nei confronti della pensione di invalidità che è stata erogata dalla Cassa, ma che tutto questo non influisca assolutamente nel rapporto fra il singolo professionista e la compagnia privata presso la quale egli si sia assicurato.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Il relatore Fortunato Bianchi ed io siamo d'accordo con questo emendamento, che tende evidentemente a non danneggiare coloro i quali abbiano contratto un'assicurazione di carattere privato.

Siamo d'accordo anche per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, che è collegato all'emendamento 4. 2.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dagli onorevoli Coccia e Riela.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Coccia-Riela 4. 2, accettato dai relatori e dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Coccia-Riela 4. 3, accettato dai relatori e dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(E approvato).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Gli avvocati e i procuratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, avranno diritto alla conferma di tale pensione soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento e a condizione che si cancellino dagli albi professionali.

Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso.

In ipotesi di revoca della pensione di invalidità:

a) l'avvocato o il procuratore che durante il periodo di godimento della pensione di invalidità abbia conservato l'iscrizione, o abbia ottenuto la reinscrizione negli albi, può essere iscritto ad ogni effetto alla Cassa dalla data di concessione della pensione o della reinscrizione predetta, sempre che abbia esercitato la libera professione con carattere di continuità, salvo l'obbligo di versamento del contributo personale;

b) l'avvocato o il procuratore che sia stato cancellato dagli albi può, previa reinscrizione negli stessi, richiedere l'iscrizione alla Cassa.

In queste ipotesi il periodo di iscrizione alla Cassa precedente alla pensione di invalidità sarà considerato utile ad ogni effetto.

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli avvocati e i procuratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, avranno diritto alla conferma della pensione nei diversi importi previsti dalla tabella F, allegata alla presente legge, soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento » (5. 1).

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. L'articolo 5 si riferisce all'articolo 3: sarebbe assurdo modificarne uno lasciando inalterato l'altro.

GRAMEGNA. Sono del parere che questo emendamento sia ingiusto. L'emendamento al nostro esame afferma che i procuratori e gli avvocati avranno diritto alla conferma della pensione nei diversi importi, soltanto se incapaci dell'esercizio professionale, in misura non inferiore al settanta per cento: è una specie di revoca! Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Padula e Fortunato Bianchi.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna, lei sta esprimendo un giudizio sfavorevole circa l'articolo 5, e non soltanto sull'emendamento.

GRAMEGNA. Il mio giudizio era rivolto all'emendamento, ma effettivamente gli stessi rilievi valgono in primo luogo per l'articolo nel suo complesso.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. I relatori insistono sul loro emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento 5. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 1 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, come risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

I contributi che ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella *B*.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella *C*.

I contributi oggettivi sui certificati, provvedimenti ed atti vari sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella *D*.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella *E* allegata alla presente legge.

Sono abrogati i seguenti articoli:

articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 789;

articoli 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e le norme dagli stessi articoli sostituite o modificate.

CASTELLI. Vorrei proporre ai colleghi di posporre la trattazione di questo articolo che si ricollega alle tabelle che dovremo discutere più avanti. Chiedo pertanto agli onorevoli colleghi di soprassedere alla discussione di questo articolo e di passare all'esame di quelli successivi. La mia proposta ha il fine di evitare il ripetersi della stessa discussione su ogni singola tabella. Accantonare la discussione non significa necessariamente rinviarla.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Ritengo che sia preferibile discutere e approvare subito l'articolo 7.

CASTELLI. Esaminando in questo momento l'articolo 7, coinvolgeremmo gli emendamenti relativi alle varie tabelle rischiando così di arenarci su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, se la dipendenza tra l'articolo 7 e le tabelle è di natura tale da non permettere la discussione dell'uno senza prima avere deciso sulle altre, la sua istanza potrebbe essere senz'altro accolta dalla Presidenza; se invece si tratta di una proposta tendente a procedere più speditamente nei nostri lavori, debbo sentire la Commissione.

CASTELLI. Ad esempio, l'emendamento Monti Maurizio e Micheli Pietro 7: 4, secondo l'annotazione della segreteria della Commissione, dovrebbe essere riferito più alle tabelle che non all'articolo 7. E, del pari, gli emendamenti Coccia e Riela allo articolo 7 evidentemente hanno influenza sulle tabelle.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Gli emendamenti Coccia-Riela a mio avviso non influiscono sull'esistenza o meno delle singole tabelle.

CASTELLI. La mia proposta era di discutere l'articolo 7 dopo aver terminato l'esame degli articoli successivi.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Credo che questo non sia necessario, nel senso che anche modificando l'articolo 7 il contenuto delle tabelle rimane impreggiudicato.

MICHELI PIETRO. Vorrei che fosse allora chiarito dalla Presidenza che, qualora fosse approvato senza modifiche l'articolo 7, non vi sarebbero effetti preclusivi rispetto agli emendamenti riferiti alle tabelle.

PRESIDENTE. Quello che ho detto in precedenza deve intendersi nel senso che o vi è la necessità di accantonare l'articolo 7, ovvero non c'è preclusione.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. La Commissione deve infatti, a mio avviso, valutare se sia utile l'accantonamento.

CASTELLI. Io cerco di interpretare la impostazione degli emendamenti Coccia-Riela 7. 1, 7. 2 e 7. 3. Probabilmente sono

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

più legittimati ad esporre un'ipotesi di lavoro i presentatori di questi emendamenti. La mia unica preoccupazione è che non si svolgano due discussioni, coincidenti nell'impostazione di carattere generale, una volta per quanto riguarda l'articolo 7, una seconda volta rispetto alle tabelle.

COCCIA. È questa un'impostazione che convince anche noi. In ordine alle tabelle cui fa riferimento l'articolo 7 è nota la nostra posizione nettamente contraria, direi alternativa, al testo originario ed alle proposte della maggioranza. La proposta, quindi, di accantonare l'articolo 7 trova il nostro consenso.

BOLLATI. Noi riteniamo che si possa passare alla discussione dell'articolo 7, perché rimane salva poi la possibilità di emendare le singole tabelle nelle singole previsioni.

MUSOTTO. Il fatto che esista un collegamento tra l'articolo 7 e le tabelle non ci obbliga a discutere il problema in futuro. Non mi pare che le ragioni di opportunità addotte dall'onorevole Castelli siano tante e tali da indurci a sospendere l'esame dell'articolo in questione.

PADULA, Relatore per la IV Commissione. Tengo a ribadire che non credo esistano motivi di opportunità tali da autorizzarci ad accantonare l'articolo 7. Mi rimetto comunque, alla decisione della Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la XIII Commissione. Concordo con l'onorevole Padula.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si associa alle considerazioni dei relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Castelli di accantonare l'articolo 7.

(È approvata).

Passiamo dunque all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 8.

La tabella *F* allegata alla presente legge indica la misura delle pensioni che la Cas-

sa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti e superstiti aventi diritto.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le norme dallo stesso sospese in via provvisoria;

articolo 1 e primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

GRAMEGNA. Signor Presidente, forse è opportuno sospendere la seduta, perché credo che siano imminenti delle votazioni in Assemblea.

PRESIDENTE. Non dubiti, onorevole Gramegna, che la seduta verrà sospesa non appena l'Assemblea si accingerà a votare.

Gli onorevoli Castelli e Lospinoso Severini hanno presentato il seguente emendamento (8. 4):

Sostituirlo con il seguente:

«La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma corrispondente al contributo personale dovuto per l'anno durante il quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trent'anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono abrogati ».

CASTELLI. L'emendamento 8. 4 è in sostanza la sintesi di due precedenti emendamenti all'articolo 8 e a quello successi-

vo, ritirati a seguito di alcune osservazioni della Cassa nazionale forense.

L'emendamento presentato da me e dall'onorevole Lospinoso Severini comprende alcune enunciazioni, che sono espresse in parte nell'emendamento Manco 8. 2, che corrisponde all'emendamento da me ritirato; nell'emendamento Manco 9. 2, che pure corrisponde ad un emendamento firmato da me e dal collega Lospinoso Severini e successivamente ritirato; nell'emendamento Coccia-Riela 9. 3.

Nell'ambito dell'articolo 8 possono essere distinte due impostazioni. La prima è rappresentata dai primi due commi e prevede la possibilità di conseguire la pensione dopo 35 anni di iscrizione, indipendentemente dal limite di età. Era una richiesta che era stata avanzata dall'associazione di categoria e che, secondo la Cassa nazionale forense, non avrebbe comportato delle conseguenze di natura economica di particolare rilievo.

Il Comitato ristretto nel febbraio del 1973 chiese delle notizie in proposito alla Cassa nazionale forense: ci venne risposto che questa disposizione permetterebbe a circa 300 persone — l'uno per cento degli iscritti — di conseguire la pensione a 63 anni, invece che a 65. L'onere, in sostanza sarebbe ridotto. La Cassa nazionale forense con un parere più recente, invece, ha sostenuto che questa disposizione comporterebbe oneri maggiori, tenendo conto del secondo comma, che permette il riscatto del periodo di studi universitari e di quello di pratica professionale. Per la verità, nella comunicazione della Cassa nazionale forense c'è un evidente errore, in quanto si pone in contraddizione con quanto aveva affermato nel novembre del 1972 e nel febbraio del 1973, sostenendo che con questa norma ci sarebbe la possibilità di ottenere la pensione addirittura a 53 anni. Secondo gli stessi dati della Cassa nazionale forense, la data limite sarebbe invece quella di 56 anni e non quella di 53. Mi rendo conto però che anche la possibilità di conseguire la pensione a 56 anni per l'uno per cento degli iscritti può destare delle perplessità.

In conclusione, mentre insisto per quanto riguarda il primo comma, mi rimetto alle valutazioni che riterranno di fare il relatore e il Governo sul secondo comma, pronto a ritirarlo se vi saranno delle obiezioni.

Ritengo invece che debba essere dedicata particolare attenzione ai restanti commi, che cercano di rimediare ad una situazione attualmente esistente, che appare notevolmente pregiudizievole per le finanze della Cassa nazionale forense — mi meraviglio che la Cassa non si preoccupi di questo aspetto — e non conforme a giustizia. Attualmente sono in vigore, pur con alcune modifiche, disposizioni che risalgono alla legge 5 luglio 1965, n. 798. Non do lettura dell'articolo 5 di tale legge, mi limito a richiamare il punto d), che concede, dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, la pensione a coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il cinquantesimo anno di età. Dieci anni, inoltre, possono essere riscattati, secondo la legge 5 luglio 1965, n. 798, pagando una cifra irrisoria (inizialmente pari, credo, a 60.000 lire: attualmente l'importo è maggiore, dovrebbe essere di 150.000 lire). In sostanza, con le norme attualmente in vigore, si può avere la pensione con un'iscrizione effettiva alla Cassa di cinque anni, e riscattando gli altri anni attraverso il versamento di una cifra irrisoria.

Secondo le osservazioni della Cassa nazionale forense, l'accoglimento dell'emendamento andrebbe a peggiorare la situazione degli avvocati anziani, i quali otterrebbero la pensione in condizioni di sfavore rispetto alla situazione attuale. La Cassa ha addirittura allegato al suo parere un elenco di avvocati, che andrebbero in pensione molto più tardi di quanto non avvenga ora. Da questo elenco risulta che verrebbero ad essere danneggiati 225 avvocati, che si sono iscritti a 45 anni, 257 a 46, 217 a 47, 191 a 48, 171 a 49, 92 a 50, 108 a 51, 66 a 52, 31 a 53, 28 a 54, 17 a 55, 6 a 57, 2 a 58, 1 a 59.

Ora, mi pare molto difficile considerare che abbiano effettivamente esercitato la professione gli avvocati iscritti all'albo ad un'età così avanzata. Aggiungo ancora che non mi pare valida l'argomentazione della Cassa nazionale forense, secondo la quale ci troveremmo di fronte all'ipotesi di avvocati i quali, non sollecitati dalle irrisorie pensioni che erano previste negli «anni sessanta», non si erano iscritti alla Cassa stessa, mentre in realtà esercitavano la professione: risulta invece che le iscrizioni tardive sono avvenute in misura notevole nell'ultimo decennio, quando già vi era lo

obbligo di iscrizione e quindi con le pensioni ad un congruo livello.

Nell'ultimo decennio, secondo i dati della Cassa nazionale forense, ci sono stati 525 avvocati che si sono iscritti dopo i 45 anni di età; tra essi 11 si sono iscritti a 52, 20 a 53, 9 a 54, e così via (potrei continuare fino ai 59 anni). Sorge a questo punto il fondato sospetto che ci troviamo di fronte a delle persone che esercitano il cumulo del trattamento previdenziale, avendo già ottenuto una pensione. Quando uno si iscrive all'albo degli avvocati a cinquanta anni (e non nei primi anni di funzionamento della Cassa, ma adesso) non può non aver svolto in precedenza un'altra attività.

A me pare profondamente immorale che il bilancio della Cassa nazionale forense, in difficile situazione, debba far fronte ad elargizioni quasi del tutto gratuite, perché correlate a contribuzioni effettivamente irriscorse in sede di riscatto. Per tutelare però la posizione, effettivamente meritevole di considerazione, di coloro i quali abbiano effettivamente esercitato la professione e non si siano iscritti alla Cassa per vari motivi, mantengo, con il mio emendamento, la possibilità di riscatto, con la facilitazione rappresentata dal fatto di poter conseguire la pensione dopo soli trenta anni, di cui dieci riscattabili. Mi pare doveroso stabilire però che il riscatto sia effettuato con contribuzioni di misura seria, corrispondenti quanto meno al contributo che tutti gli altri iscritti versano annualmente.

In conclusione, ritengo di dover insistere sull'emendamento, salvo a rimettermi, per quanto riguarda il secondo comma, al parere dei relatori e del Governo.

RIELA. L'onorevole Castelli ci ha appena illustrato l'emendamento 8. 4, ma io, tra i miei appunti, non scorgo nessun emendamento all'articolo 9. Non crede, onorevole, che una modifica della prima parte dell'articolo 9 sia conseguenziale a questo emendamento?

CASTELLI. E' ovvio. Se sarà approvato l'emendamento all'articolo 8 si renderà necessaria, conseguenzialmente, una ristrutturazione dell'articolo 9.

RIELA. Anche per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo.

CASTELLI. Se venisse approvato lo emendamento all'articolo 8 resterebbe sal-

vo l'articolo 9 nel suo primo comma, mentre il secondo dovrebbe essere soppresso, poiché la materia verrebbe ad essere assorbita e disciplinata dall'articolo precedente.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento in discussione reca una modifica che indubbiamente ha carattere non solo cautelativo — come è stato illustrato — ma anche sostanziale, nel senso che introduce, per la prima volta, la cosiddetta pensione di anzianità nel settore forense. In linea di principio non sono contrario all'emendamento anche se questo, come precedentemente era stato fatto notare, assorbe buona parte dell'articolo successivo. Il problema potrebbe essere meglio risolto analizzando i due articoli unitariamente.

Devo affermare però che, nonostante io non sia a conoscenza del volume di spesa che scaturirebbe dall'approvazione di tale emendamento (al riguardo appare opportuno acquisire il parere della Sassa), a mio avviso il criterio di riscattabilità degli anni di studi universitari e di pratica professionale è accettabile.

Penso che bisogna considerare la previsione dell'articolo 9 relativa all'entità del riscatto, fissata in una somma corrispondente al doppio della tariffa di contributo minimo vigente.

CASTELLI. Nel mio emendamento avevo richiesto l'aumento della cifra in questione, ma purtroppo ho dovuto ridimensionare le mie richieste a seguito delle pressioni venute dalla Cassa.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Credo che il parere della Cassa sia stato espresso in merito al terzo comma del suo emendamento.

Circa la nuova disciplina corrispondente al riscatto degli anni mancanti al compimento del periodo di iscrizione alla Cassa che dà diritto al conseguimento della pensione, la Cassa stessa aveva proposto un termine massimo di 5 anni invece che di 7.

Possiamo tranquillamente affermare la disponibilità affinché sia elevata la misura della contribuzione prevista per il riscatto.

Francamente comunque, signor Presidente, sarei tentato di chiedere agli onorevoli colleghi un periodo di pausa per avere la possibilità di riflettere su entrambi gli articoli. Ad ogni modo, dobbiamo avvi-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

tare che persone in età avanzata si iscrivano alla Cassa e che possano lucrare una seconda pensione.

Sulla base di queste premesse, pongo l'accento sulla necessità che questa Commissione approfondisca l'esame di una materia tanto delicata come quella attualmente oggetto della nostra attenzione.

Vorrei pertanto formulare la richiesta di accantonare anche gli articoli 9 e 11, per un complessivo, più oculato e sereno giudizio.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Vorrei esternare il mio giudizio per quanto attiene l'eventuale quota di riscatto cui è sottoposto il soggetto assicurabile.

Non è, a mio avviso, tecnicamente concretizzabile la commisurazione dell'onere sulla base dell'annualità del contributo personale che il soggetto deve versare.

CASTELLI. Esistono tuttavia persone che si riscattano con 150 mila lire.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Soltanto entro i limiti di una certa età.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. La tecnica assicurativa ci impone di osservare alcuni principi fondamentali relativi all'onerosità dell'assicurazione stessa, riguardanti, in linea generale, il valore della prestazione e la sua durata.

È per gli stessi motivi che sono anch'io dello avviso che bisogna accantonare l'articolo 8.

Attraverso il mio intervento, cerco solo di impedire che venga commesso un formidabile errore che provocherebbe ulteriori disavanzi a quella stessa Cassa che vogliamo riassetare.

CASTELLI. Prima che si sospenda la discussione su questo articolo vorrei chiarire che, se un errore esiste, questo non è reperibile nell'emendamento, ma nel testo stesso al nostro esame.

Se il relatore è in condizioni di correggerlo, io lo invito a farlo; sono anche disposto a ritirare il mio emendamento. La mia unica preoccupazione è quella di porre rimedio ad una situazione assurda: oggi è consentito di riscattare degli

anni non sulla base di criteri validi, ma con il versamento di somme irrisorie.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi riservo di verificare l'esattezza di questi suoi rilievi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, nel rimettersi alla Commissione per quanto riguarda la proposta di accantonamento, anche ai fini di un migliore esame dell'articolo 8, dichiara di essere favorevole per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento Castelli-Lospinoso Severini 8. 4. Il Governo è favorevole anche al penultimo comma, che sanziona legislativamente l'obbligo della corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati. Naturalmente, bisognerà preoccuparsi di assicurare la copertura del maggiore onere che si viene a stabilire con questa norma.

Il Governo è contrario agli altri commi proposti dall'onorevole Castelli. Essi infatti porterebbero uno squilibrio nell'attuale sistema pensionistico, aggravando la posizione dei professionisti che nel 1952 avevano superato il trentottesimo anno di età. Gli attuali sessantacinquenni, in procinto di conseguire la pensione per effetto della modifica proposta dall'onorevole Castelli, sarebbero costretti a percepirla a 67 anni, con il riscatto di 7 annualità, ossia versando 2.800.000 lire; secondo il sistema attuale essi potrebbero invece mettersi in quiescenza a 65 anni senza alcun onere, avendo maturato venti anni di iscrizione alla Cassa. Ulteriormente aggravata risulterebbe la posizione di quei non pochi professionisti che non hanno provveduto all'iscrizione nel 1952, vale a dire nell'anno di costituzione della Cassa. Questi sono i motivi che giustificano il parere contrario del Governo al secondo e terzo comma dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Castelli. Il Governo intende, nel caso di approvazione della sospensione, sottoporre questi commi all'esame e alla meditazione dei colleghi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII
COMMISSIONE ZANIBELLI.

PRESIDENTE. Se non sorgono obiezioni, può allora rimanere stabilito che gli articoli 8 e 9 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il requisito della cessazione dal servizio, previsto dall'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente le norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, richiamato all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, ricorre per gli avvocati e procuratori legali dal compimento del 72° anno di età, oppure dalla data di cancellazione dagli albi, qualora questa si verifichi prima del compimento del 72° anno di età.

I requisiti previsti dall'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, con la modifica stabilita nel primo comma di questo articolo, sono richiesti anche per la concessione della pensione indiretta.

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. L'articolo 10 intendeva regolare esplicitamente il regime delle pensioni di reversibilità in caso di matrimonio celebrato tra ultrasettantenni, con il riferimento alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. Dopo la presentazione della proposta di legge sono state emanate nuove disposizioni in materia per quanto riguarda gli impiegati civili dello Stato, per cui l'articolo 10 non è necessario, in quanto la materia ivi contenuta è già regolata. Non è necessario, del resto, richiamare la norma emanata nel 1973, perché essa è già richiamata nella formulazione della legge precedente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con i relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, di cui gli onorevoli relatori hanno chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 10 è pertanto soppresso.
Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Gli avvocati e procuratori, che esercitano la libera professione forense con carattere

di continuità ed ai quali sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa nazionale l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, verrà corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

È abrogato l'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.

CASTELLI. Anche in questo articolo si prevede il riscatto di contributi e quindi si tratta di materia collegata agli articoli 8 e 9. Sorge inoltre un problema simile a quello emerso con l'articolo aggiuntivo 2. 0. 1, presentato dall'onorevole Musotto e accantonato nella seduta precedente, che riguarda casi del tutto speciali, ma sempre reintranti nell'ambito dei riscatti. Poiché abbiamo accantonato gli articoli 8 e 9, non vedo come possiamo esaminare questo articolo. In particolare, il primo comma dell'articolo 11 non può essere approvato prima che si sia deliberato sugli emendamenti agli articoli 8 e 9.

Se si accetta la tesi del Governo, nel senso di lasciare la situazione attuale, non esistono problemi; se si accetta la tesi del relatore Fortunato Bianchi, l'articolo deve essere radicalmente modificato. A mio avviso, quindi, bisogna accantonare anche l'articolo 11.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 11 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti

hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini forensi ed alla Cassa nazionale le inadempienze nell'applicazione dei contributi previdenziali da parte degli avvocati e procuratori.

(È approvato).

ART. 13.

La misura dell'aggio da corrisponderci alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65, è fissata nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa può stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni, e ciò in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

(È approvato).

ART. 14.

La Cassa corrisponderà a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche « Cicerone », un aggio non superiore all'1,50 per cento.

Al personale addetto ai servizi ispettivi e di verifica delle cancellerie e segreterie giudiziarie potrà essere corrisposto un compenso non superiore allo 0,50 per cento dei proventi netti della vendita delle marche « Cicerone ».

Tale aggio e compenso saranno erogati a titolo di indennità per il rischio della gestione e per le maggiori spese incontrate e lavoro svolto, ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

La misura dell'aggio e compenso, entro i limiti sopra specificati, sarà fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, che provvederà pure a stabilire le modalità di erogazione degli stessi.

(È approvato).

ART. 15.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto, nonché

il rimborso delle spese di trasporto sostenute. A ciascuno degli anzidetti amministratori è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese sostenute nella propria sede per i trasferimenti e gli incarichi disposti dalla Cassa.

Il comitato dei delegati determina ogni due anni le indennità da corrisponderci al presidente ed agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. Agli stessi ed ai membri supplenti è riconosciuto un gettone di presenza pure fissato ogni due anni dal comitato dei delegati.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo (15. 0. 1):

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti ».

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. C'è soltanto la novità della rappresentanza del Ministero del tesoro. Sono d'accordo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 15-bis, presentato dal Governo ed accettato dai relatori.

(È approvato).

Poiché agli articoli 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 16.

Alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237, sono aggiunte le seguenti parole: « qualora il comitato dei

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore verserà alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi ad essa spettanti».

(È approvato).

ART. 17.

I provvedimenti previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, possono essere adottati anche a favore di familiari superstiti di avvocati e procuratori deceduti prima della istituzione della Cassa, purché risulti che questi abbiano esercitato la libera professione forense e siano stati iscritti al disciolto ente di previdenza forense.

Il secondo comma di detto articolo 19 è sostituito dal seguente: «I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 15 delegati».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo (17. 0. 1):

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è sostituito dal seguente:

«La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati».

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Si tratta di una forma particolare di intervento assistenziale, introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 991, che consentiva alla Cassa nazionale forense di erogare ad avvocati iscritti da almeno dieci anni, che per malattia o infortunio non avessero potuto prestare in maniera assoluta l'attività professionale per oltre tre mesi,

un contributo straordinario nella misura mensile di 150.000 lire. Per la concessione di tale contributo la stessa norma prevedeva che la deliberazione del comitato dei delegati fosse presa con la presenza di tre quarti dei rappresentanti degli iscritti e almeno 18 delegati. Il Governo, in armonia al criterio che è stato già introdotto nell'articolo 17, abbassando il quoziente di validità delle delibere per quanto riguarda i delegati, propone di riferire la stessa norma all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Accetto pertanto l'articolo aggiuntivo del Governo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Sono d'accordo.

COCCIA. Siamo dello stesso avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che l'articolo aggiuntivo del Governo si muove, sia pure con riferimento ad un caso specifico, nella stessa direzione segnata da alcuni nostri emendamenti, connessi all'articolo aggiuntivo 1. 0. 1.

Da parte nostra non c'è quindi nulla da obiettare.

MUSOTTO. È una disposizione di allineamento. È una conseguenza logica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17-bis, presentato dal Governo ed accettato dai relatori.

(È approvato).

L'onorevole Sabbatini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo (17. 0. 2):

Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

Poiché l'onorevole Sabbatini è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

GRAMEGNA. Il gruppo comunista è favorevole all'articolo aggiuntivo Sabbatini 17. 0. 2.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Esiste agli atti della Camera la proposta di legge n. 1390, di iniziativa dei colleghi Giomo ed altri, che, dopo il precedente creato dalla legge citata del 1971, che concesse la pensione di reversibilità alle vedove degli avvocati morti alle Fosse Ardeatine, intendeva concedere analogo beneficio alle vedove — non agli orfani — degli avvocati trucidati dai nazifascisti. Sorse allora l'esigenza di estendere il beneficio alle vedove di avvocati morti oltre i confini nazionali.

Così come è formulato, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Sabbatini contempla tutte le ipotesi di vedove di avvocati trucidati dai nazifascisti durante l'ultima guerra.

Poiché nel momento attuale non sono in grado di fornire un esatto parere sull'onere finanziario che comporta l'approvazione di tale disposizione, ritengo opportuno che questo emendamento sia accantonato ed esaminato più avanti.

DI NARDO. Anche io ritengo, in generale, che prima di discutere sull'opportunità del provvedimento, sarebbe conveniente stabilire l'onere finanziario che da esso scaturisce.

PRESIDENTE. Mi pare che il relatore abbia chiarito sufficientemente il metodo attraverso il quale si intende valutare la portata delle norme in discussione. L'accantonamento del problema si rende necessario in virtù di un accertamento dell'onere finanziario che tale spesa comporta.

L'articolo aggiuntivo, pertanto, converrebbe fosse esaminato unitamente agli altri che abbiamo accantonato.

SABBATINI. Il mio articolo aggiuntivo si articola sulla base di una proposta di legge che, nel corso di questa legislatura, è stata presentata dai colleghi liberali.

Tale proposta purtroppo, soffriva di una grave deficienza: riguardava, infatti, esclusivamente le vedove degli avvocati e dei procuratori trucidati in territorio italiano.

Penso che la mia richiesta sia umanamente giusta.

PRESIDENTE. Non vi dovrebbero essere dubbi circa la interpretazione della legge n. 395, dal momento che si individuano chiaramente i soggetti interessati a questo tipo di pensionamento. Ad ogni modo, dob-

biamo determinare esattamente il numero dei beneficiari di queste disposizioni.

COCCIA. La proposta di accantonamento si giustifica alla luce delle dichiarazioni rese dal relatore ed alle considerazioni espresse dal Presidente. Occorre infatti dare la massima estensione alla norma in discussione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta di accantonamento, necessario per soddisfare le esigenze prospettate e valutare l'esatto onere di spesa. L'orientamento del Governo è, comunque, favorevole.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora restare stabilito che l'articolo aggiuntivo Sabbatini 17. 0. 2 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, può autorizzare la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia può autorizzare la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

È abrogato l'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento (18. 4):

Sostituirlo con il seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare proporzionalmente l'importo di tutti i contributi previdenziali.

È abrogato l'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 ».

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente emendamento (18. 3):

Sostituirlo con il seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del comitato dei delegati della Cassa, autorizza l'aumento dell'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione.

Sempre su deliberazione del comitato dei delegati, il Ministro di grazia e giustizia autorizza l'aumento dell'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi in misura proporzionale ai nuovi oneri.

È abrogato l'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 ».

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente subemendamento (0. 18. 4. 1):

Nell'emendamento Padula-Bianchi Fortunato 18. 4, al primo comma aggiungere, in fine, la parola: « diretti ».

RIELA. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con l'emendamento 18. 4 presentato dagli onorevoli relatori. Il testo dell'emendamento Coccia-Riela 18. 3 costituisce un tentativo di regolamentare in modo pressoché identico la materia dell'articolo 18. La parte per la quale divergiamo e quindi abbiamo presentato il subemendamento è quella terminale, laddove si dice che, in caso di autorizzazione alla Cassa nazionale forense da parte del Governo, è possibile aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo della vita subisce una variazione

superiore al dieci per cento. In questa occasione si autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare proporzionalmente l'importo dei contributi previdenziali. Con il nostro subemendamento proponiamo che l'autorizzazione sia limitata all'aumento proporzionale dell'importo dei contributi diretti e non di quelli indiretti.

La materia è stata accantonata a proposito della trattazione dell'articolo 7 e seguenti, per cui non mi dilungo. A noi sembrerebbe particolarmente odioso insistere nell'aggravio delle contribuzioni oggettive, che costituiscono un pesante onere per gli utenti della giustizia (specie in occasione di contribuzioni oggettive che non vedono nemmeno l'intervento degli operatori della giustizia: né della magistratura né della componente forense; vi sono infatti delle contribuzioni oggettive che colpiscono i cittadini soltanto per la richiesta di un certificato o per la contestazione di una infrazione alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto, riteniamo giusto il principio su cui abbiamo fondato l'emendamento 18. 3, nel senso che si debba corrispondere una pensione accresciuta proporzionalmente all'aumento del costo della vita, ma che debba essere proporzionalmente aumentato il contributo diretto degli avvocati e non la contribuzione oggettiva, che noi auspichiamo venga assolutamente cancellata dalla legislazione forense.

COCCIA. Il nostro emendamento prevede che l'adeguamento proporzionale alla variazione del costo della vita debba derivare da una deliberazione del comitato dei delegati, non già da un mero parere reso al ministro. Questo è un atteggiamento coerente.

REALE ORONZO. Lei in sostanza esprime una preferenza per la prima parte dell'emendamento 18. 3, per quanto riguarda l'accertamento dell'aumento del costo della vita. Lo stesso emendamento contiene poi una disposizione relativa all'aumento dei contributi, che è più lata rispetto al subemendamento che avete presentato. Quest'ultimo, infatti, restringe tale possibilità ai contributi diretti.

Dovreste far collimare le due cose.

GRAMEGNA. Quest'ultimo rilievo è esatto. Infatti gli onorevoli Coccia e Riela si ripromettono di modificare il loro emendamento 18. 3, al quale io mi associo, sostit-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1974

tuendo, al secondo comma, le parole « di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi » con le altre « di tutti i contributi previdenziali diretti ».

PRESIDENTE. Cioè, riferendo in sostanza anche all'emendamento 18. 3 il subemendamento 0. 18. 4. 1.

Gli onorevoli Castelli e Lospinoso Severini hanno presentato il seguente emendamento (18. 2):

Sostituirlo con il seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del comitato dei delegati della Cassa, autorizza l'aumento dell'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione.

Il Ministro di grazia e giustizia autorizza altresì, previa deliberazione del comitato dei delegati della Cassa, l'aumento dell'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi, in misura proporzionale ai nuovi oneri derivanti dall'applicazione della disposizione del precedente comma.

È abrogato l'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 ».

CASTELLI. L'emendamento 18. 2, presentato da me e dal collega onorevole Lospinoso Severini, è sostanzialmente identico all'emendamento 18. 3, ma è stato presentato in precedenza. C'è soltanto una differenziazione di ordine formale. Prego la Presidenza di considerare se esso non debba precedere l'emendamento dei relatori nell'ordine di votazione.

L'emendamento presentato da me e dall'onorevole Lospinoso Severini coincide dunque con l'emendamento presentato dai relatori, salvo la precisazione, contenuta nel nostro emendamento, circa la possibilità di aumento anche di parte dei contributi; non vi è, dunque, l'obbligo di aumentare proporzionalmente tutti i contributi. Sono comunque favorevole all'emendamento dei relatori.

PRESIDENTE. Poiché sono in corso delle votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato a domani, alle ore 10.

La seduta termina alle 12,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO -
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**
Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO